

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI FERRERO

In Ferrero crediamo che *partnership* e collaborazione con i nostri fornitori siano un modo reciprocamente vantaggioso ed inclusivo per garantire che le tematiche di approvvigionamento responsabile vengano applicate lungo tutta la *supply chain*. *Partnership* solide creano fiducia non solo con i nostri Fornitori, ma anche lungo l'intera catena del valore.

Ci impegniamo a collaborare con i nostri Fornitori nell'ottica di un costante miglioramento e crediamo fermamente che ciò porti comuni e condivisi benefici per noi, i nostri fornitori e le comunità in cui operiamo.

Il presente Codice di Condotta ci consente di coinvolgere i nostri Fornitori e di garantire una catena di approvvigionamento equa, sostenibile e trasparente.

1. CONTESTO

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori è soggetto alla **Dichiarazione Politica sui Diritti Umani** e al *Code of Business Conduct* (COBC) di Ferrero. Il presente Codice di Condotta dei Fornitori integra il COBC e, pertanto, non modifica e/o prevale sul COBC e/o su eventuali disposizioni e/o eventuali accordi, intese e contratti in vigore con il Fornitore.

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori sarà seguito da un processo basato sulla *due diligence*. Al completamento della *due diligence*, il Codice di Condotta dei Fornitori potrà essere seguito da specifici *Charter*, documenti che stabiliscono i *commitment* di Ferrero sulla base delle priorità specifiche del Gruppo Ferrero.

2. AMBITO D'APPLICAZIONE E CONTENUTO

Il presente Codice di Condotta si applica a tutti i Fornitori, ovvero a tutti i venditori e commercianti che producono, commerciano, vendono, noleggiano e/o forniscono beni o servizi facenti parte della catena di approvvigionamento di Ferrero, laddove tali venditori e commercianti abbiano una relazione commerciale diretta con Ferrero (Fornitore).

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori è incentrato su **tre punti chiave** di estrema importanza per il Gruppo Ferrero: 1) Diritti umani e pratiche sociali, 2) Protezione dell'ambiente e sostenibilità, 3) Trasparenza dei Fornitori).

Ciascuna delle aree definite nel presente Codice di Condotta dei Fornitori richiede la realizzazione di numerose iniziative su base continuativa. Riconosciamo la necessità di collaborare con i nostri Fornitori a ciascuna di queste iniziative per definire obiettivi, traguardi fondamentali, nonché progetti specifici e realizzabili in ciascuna di queste aree. L'implementazione dei diversi punti verrà ragionevolmente adeguata alle dimensioni e ai rischi legati alle attività del Fornitore.

3. REGOLE D'INGAGGIO

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori definisce le nostre aspettative generali e le regole d'ingaggio per ogni punto di cui alla sezione 6 qui sotto.

I Fornitori sono i nostri *partner* chiave per garantire che le modalità che la nostra azienda applica nella propria catena di approvvigionamento vengano applicate anche dai nostri Fornitori nelle loro rispettive catene di approvvigionamento. I nostri Fornitori otterranno questo trasferendo il presente Codice di Condotta ed esercitando un processo di *due diligence* lungo tutta la catena di approvvigionamento sui loro dipendenti, agenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori nella misura in cui questi sono coinvolti nella fornitura di beni e/o servizi a Ferrero. Un processo basato sulla *due diligence* è volto a garantire che i nostri Fornitori siano in linea con gli obiettivi del presente Codice di Condotta.

Un processo di *due diligence* può includere autocertificazioni, valutazioni *online*, valutazioni di rischio e di impatto, raccolta dati, *audit* interni o di terze parti, oltre a condividere con noi certificazioni, accreditamenti e/o documenti che dimostrino la conformità al COBC e al presente Codice di Condotta dei Fornitori. Il Fornitore dovrà essere sempre disponibile ad adottare nuovi strumenti e approcci che gli permettano di affrontare e gestire ogni aspetto chiave in tema di *responsible sourcing* in modo standardizzato e strutturato. Pur non trattandosi di un elenco esaustivo, ciò significa:

- dotarsi di un sistema di gestione efficace, ad esempio con politiche e meccanismi per la *due diligence*, la segnalazione e la risoluzione di reclami, nonché tutte le politiche, le procedure e gli obiettivi necessari;
- rendere noti i propri programmi e condividere con noi le informazioni sull'applicazione del presente *Supplier Code*;
- raccogliere e fornire a Ferrero specifici dati, relativi all'attuazione del presente Codice di Condotta dei Fornitori;
- rispettare, nei paesi in cui il Fornitore opera, tutte le leggi e i regolamenti applicabili (come quelli relativi a sanzioni, controlli sulle esportazioni e obblighi di segnalazione, leggi anticorruzione, protezione dei dati, riservatezza e *privacy*, proprietà intellettuale e leggi *antitrust* e sulla concorrenza);

- conservare la documentazione relativa a eventuali valutazioni, risultati e/o azioni ai sensi del presente paragrafo per almeno 5 anni, a meno che non sia imposto un periodo più lungo dal contratto o dalla legge applicabili.

I Fornitori collaboreranno con Ferrero per garantire che le loro procedure siano in linea con i nostri punti chiave in tema di approvvigionamento responsabile per definire le iniziative necessarie al miglioramento continuo.

4. MIGLIORAMENTO CONTINUO

Laddove un Fornitore sia in linea con i nostri punti chiave in ambito *responsible sourcing*, intraprende con noi anche un percorso di miglioramento continuo. Eventuali piani d'azione e misure di miglioramento specifiche saranno sviluppati insieme a noi in maniera collaborativa.

Le misure di miglioramento e/o i suggerimenti non costituiscono una consulenza legale e non esonerano i Fornitori dall'obbligo di consultare esperti legali. Le misure di miglioramento e i suggerimenti non impediscono inoltre ai Fornitori di fare più di quanto suggerito.

5. CRITICITÀ DA SEGNALARE

Il rapporto dei Fornitori con Ferrero deve svolgersi in maniera trasparente e collaborativa. I Fornitori sono tenuti a segnalare a Ferrero tutte le questioni riguardanti il presente Codice di Condotta di cui Ferrero si aspetta ragionevolmente di essere informata. Spetta ai Fornitori determinare, sulla base del buon senso, se la segnalazione sia opportuna, valutandone la gravità e l'impatto potenziale sulla catena di approvvigionamento Ferrero. In prima istanza, i Fornitori sono tenuti a comunicare eventuali criticità alla persona di contatto in Ferrero. Se la persona di contatto non risulta essere la persona più appropriata da informare o non è disponibile, i Fornitori devono contattare l'*Integrity Helpline*.

L'*Integrity Helpline* Ferrero, gestita da terzi, è aperta 24 ore su 24, 365 giorni all'anno ed è accessibile *online* e telefonicamente in 43 lingue. Tutte le segnalazioni sono gestite con estrema riservatezza. Ferrero indagherà prontamente su qualsiasi criticità segnalata e discuterà le conclusioni con il relativo Fornitore. Nel caso in cui siano necessarie correzioni, Ferrero si riserva il diritto di richiedere azioni correttive, scadenze chiare e impegni vincolanti per eventuali piani di attuazione.

6. I PUNTI CHIAVE DELL'APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

I paragrafi seguenti descrivono i tre punti chiave del presente Codice di Condotta dei Fornitori. Ogni punto comprende diverse attività che richiedono una serie di programmi, procedure e processi. I nostri Fornitori si impegnano a collaborare con noi su ciascuno di questi punti.

I Fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili nei paesi in cui il Fornitore operi. In caso di conflitto tra gli standard internazionali e le leggi applicabili, i Fornitori devono rispettare le leggi applicabili e cercano di aderire agli standard internazionali, per quanto possibile. Le relazioni commerciali con i nostri Fornitori saranno guidate dal coinvolgimento e dalla proattività dei nostri Fornitori nell'applicazione di questi punti.

PUNTO 1: DIRITTI UMANI E PRATICHE SOCIALI

Protezione dei bambini e divieto del lavoro minorile

Il Fornitore riconosce i diritti umani dei bambini, come il diritto all'istruzione, il diritto al gioco e il diritto ai bisogni primari e si attiene alle definizioni ILO sull'età minima per l'impiego e il lavoro pericoloso, nel rispetto dei diritti dell'infanzia e dei principi aziendali.

Il Fornitore adotterà le misure e i provvedimenti necessari a identificare, prevenire e affrontare le problematiche di lavoro minorile che può creare, a cui può contribuire o a cui può essere legato nel quadro delle sue relazioni commerciali

Divieto di lavoro forzato, coatto e obbligatorio

Il Fornitore si oppone al lavoro forzato, come definito dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)¹ e condanna l'uso di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, compreso il lavoro forzato in carcere, la servitù debitoria, il lavoro coatto, e forme moderne di schiavitù e qualsiasi forma di tratta di esseri umani presente nella nostra catena del valore. Il Fornitore si adopererà per garantire che tutti i dipendenti godano della libertà di movimento e non siano limitati da restrizioni fisiche, abusi, minacce e da altre pratiche quali il trattenimento di documenti d'identità e beni di valore; si adopererà anche affinché tutti i dipendenti abbiano il diritto di lavorare liberamente, siano a conoscenza delle condizioni di lavoro e siano regolarmente retribuiti.

Il Fornitore adotterà le misure necessarie a identificare, prevenire e combattere il lavoro forzato di cui può essere causa, a cui può contribuire o a cui può essere legato nel quadro delle sue relazioni commerciali.

Salario equo

Il Fornitore riconosce a tutti i dipendenti una retribuzione equa e competitiva, in linea con le Convenzioni ILO applicabili, tenendo conto delle esigenze dei dipendenti e delle loro famiglie. Gli accordi salariali vengono definiti sulla base di principi globali, con l'ausilio di strutture che riflettano le prassi e i valori di mercato locali e siano conformi ai requisiti aziendali e giuridici.

Orario di lavoro

Il Fornitore riconosce la problematica della conciliazione vita-lavoro e il diritto al riposo e al tempo libero. Il Fornitore rispetterà le leggi applicabili e gli eventuali accordi collettivi in materia di orari di lavoro e ferie retribuite. Gli sforzi del Fornitore saranno tesi a garantire a tutti i dipendenti un equilibrio tra esigenze aziendali e personali. Il Fornitore rispetta le leggi applicabili e le Convenzioni ILO in materia di orario di lavoro e riposo settimanale.

Diversità e inclusione, divieto di discriminazione e molestie

Il Fornitore valorizza la diversità e l'inclusione e condanna qualsiasi forma di discriminazione e molestie, qualsiasi comportamento inappropriato o irrispettoso, come l'abuso fisico e verbale e le molestie sessuali sul posto di lavoro o in occasione di eventi lavorativi. Il Fornitore si adopererà per adottare misure proattive per promuovere le pari opportunità di tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori a tempo determinato e interinali, i lavoratori stagionali e i lavoratori che operano in un paese diverso dal proprio paese di origine o nazionalità. Il Fornitore si atterrà alle Convenzioni ILO in materia di discriminazione e migrazione per motivi di lavoro.

I Fornitori adotteranno le misure e i provvedimenti necessari a identificare, prevenire e ridurre le discriminazioni di cui possono essere causa, a cui possono contribuire o a cui possono essere legati nel quadro delle loro relazioni commerciali.

¹ Organizzazione Internazionale del Lavoro, <https://www.ilo.org/rome/ilo-cosa-fa/lang--it/index.htm>

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Il Fornitore riconosce il diritto dei propri dipendenti di formare e aderire a un sindacato di propria scelta e il diritto alla contrattazione collettiva senza timore di intimidazioni o rappresaglie. Il Fornitore adotterà le misure e i provvedimenti necessari a identificare, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori nel quadro di candidature, decisioni in materia di formazione, premi, avanzamento di carriera, licenziamenti o trasferimenti legati a organizzazione, iscrizione e attività sindacali. Il Fornitore si attiene alle Convenzioni ILO su libertà di associazione, contrattazione collettiva e rappresentanza dei lavoratori.

Salute e sicurezza

Il Fornitore riconosce ai dipendenti un ruolo centrale a livello aziendale. In conformità con la Convenzione ILO sulla salute e la sicurezza, il Fornitore si adopererà in modo continuativo nell'adottare le misure e i provvedimenti necessari a fornire e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti i dipendenti, gestendo i rischi identificati, attuando misure preventive, valutando l'efficacia di tali misure e cercando il miglioramento continuo. Il Fornitore rispetta le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore si adopererà a sviluppare una cultura sostenibile in materia di salute e sicurezza in azienda.

Questioni ambientali relative ai diritti umani

Il Fornitore riconosce che un ambiente sicuro, pulito e sostenibile è fondamentale per la piena fruizione dei diritti umani. La protezione dell'ambiente è quindi essenziale per la tutela e il rispetto dei diritti umani. Il Fornitore si adopererà per proteggere l'ecosistema, promuovendo il rispetto dell'uso della terra, dei diritti fondiari e della cultura tradizionale e dei mezzi di sussistenza delle comunità locali.

Il Fornitore documenterà le pratiche volte a proteggere l'ambiente naturale e l'ecosistema, come base per tutelare i diritti fondiari, la cultura tradizionale e i mezzi di sussistenza delle comunità locali.

Procedure di conciliazione e di riparazione

Il Fornitore adotterà le misure e i provvedimenti necessari a creare un meccanismo correttivo efficace per affrontare le criticità e le problematiche relative ai diritti umani nella propria catena di approvvigionamento.

PUNTO 2: PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Divieto di deforestazione e di sviluppo di torba

Il Fornitore adotterà le misure necessarie a garantire che le sue azioni non abbiano un impatto negativo su foreste, torbiere e altri territori protetti di qualsiasi sorta. Inoltre, il Fornitore non dovrà espandere la propria attività verso foreste a elevato stock di carbonio², verso aree a elevato valore di conservazione (HCV)³ o verso aree protette. All'avvio di nuove attività o nell'espandere quelle esistenti, il Fornitore otterrà tutte le autorizzazioni e i permessi previsti per legge. Il Fornitore conserverà i documenti giustificativi relativi alla cronologia dell'uso del suolo e a fornirli su richiesta.

Biodiversità

Il Fornitore adotterà le misure necessarie a garantire che la biodiversità sia preservata in tutte le sue attività e nell'intera catena di approvvigionamento. All'avvio di nuove attività o nell'espandere quelle esistenti, i Fornitori si adopererà per adottare le misure necessarie a proteggere le aree a elevato valore di conservazione e a promuovere la biodiversità. Il Fornitore conserverà i documenti giustificativi relativi alla cronologia dell'uso del suolo e a fornirli su richiesta.

Qualità dell'aria e impronta ecologica⁴

Il Fornitore adotterà, per quanto possibile, le misure necessarie a ridurre al minimo le emissioni e l'impatto sulla qualità dell'aria, e metterà in atto pratiche per monitorare e ridurre la propria impronta ecologica fornendo evidenze della stessa, laddove richiesto.

² High Carbon Stock (HCS), Metodologia che distingue le aree forestali sotto protezione da quelle con bassi valori di carbonio e biodiversità

³ High Conservation Value (HCV), Habitat naturali in cui i valori biologici, ecologici, sociali o culturali sono di eccezionale importanza a livello nazionale, regionale o globale o di importanza critica a livello locale

⁴ L'impronta di carbonio di Ferrero è legata per la maggior parte alle attività svolte dai suoi Fornitori

Conservazione e gestione delle risorse idriche

Il Fornitore adotterà, per quanto possibile, le misure necessarie a ridurre al minimo l'impatto sulle risorse idriche, riducendone il consumo, garantendo il mantenimento o il miglioramento della qualità delle falde acquifere e promuovendo la conservazione delle risorse idriche.

Il Fornitore adotterà le misure necessarie a fornire evidenze relative alla propria impronta idrica, laddove richiesto.

Gestione dei rifiuti

Il Fornitore adotterà le misure necessarie per ridurre al minimo la produzione di rifiuti e il consumo di risorse naturali.

Il Fornitore adotterà buone prassi di gestione dei rifiuti, riducendo la propria impronta e promuovendo l'economia circolare.

Gestione dei prodotti chimici

Il Fornitore non utilizzerà sostanze chimiche considerate dannose per l'ambiente e/o per le persone⁵.

I Fornitori che acquistano prodotti agricoli praticano e promuovono un uso limitato di prodotti chimici e fertilizzanti nella catena di approvvigionamento e nei confronti degli agricoltori.

Il Fornitore definirà e adotterà procedure per la gestione delle sostanze chimiche lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Il Fornitore esibirà i documenti giustificativi relativi alla gestione e all'utilizzo dei prodotti chimici, laddove richiesto.

Qualità del suolo

Il Fornitore adotterà le misure necessarie a preservare la qualità del suolo e a ridurre al minimo il proprio impatto sullo stesso, per quanto possibile.

I Fornitori che acquistano prodotti agricoli praticeranno e promuoveranno buone prassi agricole lungo tutta la loro catena di approvvigionamento e nei confronti degli agricoltori.

Il Fornitore praticerà e promuoverà il compostaggio e il riutilizzo della materia organica e l'agricoltura rigenerativa (ossia prassi che promuovono la biodiversità del suolo e lo stoccaggio di carbonio)⁶.

Il Fornitore esibirà le evidenze relative alla gestione del suolo e/o alla valutazione dell'impatto sul suolo, laddove richiesto.

Efficienza energetica

Il Fornitore adotterà le misure necessarie a ridurre al minimo il consumo di energia e definisce strategie di risparmio energetico (quali ad esempio l'uso di fonti e combustibili rinnovabili, attività logistiche a basso consumo di carburante).

Benessere animale

Il Fornitore adotterà le misure necessarie a garantire la protezione e il benessere animale, volte a un costante e progressivo miglioramento delle esigenze mentali e fisiche degli stessi⁷.

Imballaggi sostenibili

Il Fornitore adotterà le misure necessarie a ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi.

I Fornitori applicheranno costantemente i principi della progettazione ecocompatibile: rimozione degli imballaggi non necessari, scelta di materiali riciclati ogni qual volta che ciò sia possibile, riduzione della quantità di materiali - in particolare se provenienti da fonti non rinnovabili - e incentivazione del riutilizzo o riciclaggio degli imballaggi.

PUNTO 3: TRASPARENZA DEI FORNITORI

Tracciabilità e gestione dei dati

Il Fornitore coinvolgerà attivamente la propria catena di approvvigionamento al fine di aumentarne la trasparenza e la tracciabilità. Il Fornitore tratterà la provenienza delle sue merci, conserverà i documenti fondamentali e riporterà e gestirà le informazioni secondo la base dati concordata. Il Fornitore esibirà a Ferrero lotti campione e i registri e le informazioni di tracciabilità, laddove richiesto.

Sistemi di gestione

Il Fornitore si adopererà affinché i tre punti chiave siano gestiti lungo la propria catena di approvvigionamento, adottando un approccio basato sulla *due diligence*.

Il Fornitore adotterà le misure necessarie a disporre di sistemi di gestione, ivi compresi obiettivi, politiche e procedure.

I Fornitori offriranno formazione a operai e/o impiegati, assicurandosi che tutti i punti del presente Codice di Condotta dei Fornitori vi siano inclusi e discussi in modo coerente.

Il Fornitore fornirà evidenze che dimostrino l'attuazione di ciascuno dei punti chiave, laddove richiesto.

⁵ Definite come sostanze chimiche che compaiono nelle liste dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classe 1a e b, POP di Stoccolma o PIC di Rotterdam

⁶ Pratiche olistiche di gestione del territorio che migliorano la salute del suolo, prevalentemente grazie a buone prassi che aumentano la materia organica presente nel suolo

⁷ Secondo i Five Freedoms, gli standard internazionali per la cura degli animali sono stati sviluppati in risposta a una relazione del governo britannico del 1965 sull'allevamento del bestiame e formalizzati dalla dichiarazione del 1979 del Farm Animal Welfare Council del Regno Unito
1) Libertà dalla fame e dalla sete; 2) Libertà dal disagio; 3) Libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie; 4) Libertà di manifestare un normale comportamento; 5) Libertà dalla paura e dall'angoscia

7. AGGIORNAMENTI E REVISIONI

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori sarà aggiornato e rivisto regolarmente per riflettere gli insegnamenti tratti dal percorso di costante miglioramento.

La versione attuale del Codice di Condotta dei Fornitori è disponibile anche sul nostro sito web

www.ferrero.com.

Il Codice di Condotta dei Fornitori è stato tradotto in diverse lingue per facilità di riferimento, disponibili sul nostro sito web www.ferrero.com. In caso di discrepanza tra la versione inglese e qualsiasi versione tradotta, la versione inglese è da considerarsi prevalente.

8. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Intendiamo promuovere relazioni durature con i nostri Fornitori per continuare a rafforzare la nostra *partnership* a favore di una catena di approvvigionamento equa, sostenibile e trasparente. Pertanto, il Fornitore:

- **concorda e accetta di rispettare le suddette regole d'ingaggio, che costituiscono un presupposto essenziale per il rapporto commerciale in essere con il Gruppo Ferrero;**
- **accetta di implementare il processo di *due diligence*, che può includere autocertificazioni, valutazioni *online*, valutazioni di rischio e di impatto, raccolte dati, *audit* interni o di terzi, nonché la fornitura di certificazioni, accreditamenti e/o documenti che dimostrino la conformità al COBC e al presente Codice di Condotta dei Fornitori;**
- **accetta che Ferrero o una terza parte incaricata possa effettuare *audit*/ispezioni annunciati/non annunciati in conformità agli impegni, accordi o contratti stipulati con Ferrero; e**
- **trasmetterà il presente Codice di Condotta ai propri fornitori attuando un processo di *due diligence* lungo tutta la catena di approvvigionamento sui propri dipendenti, agenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori nella misura in cui questi sono coinvolti nella fornitura di beni e/o servizi a Ferrero.**